



LEGGE 20 novembre 1987 n. 138 (pubblicata il 26 novembre 1987)

Disciplina del lavoro a tempo parziale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 1987.

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Il lavoro a tempo parziale è il lavoro effettuato regolarmente durante una parte della giornata o della settimana o del mese o dell'anno con orario ridotto rispetto a quello stabilito dalle leggi e dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Il prolungamento dell'orario di lavoro a tempo parziale rispetto a quello previsto è considerato completamento dell'orario di lavoro.

Esso è regolamentato per tutti gli aspetti previdenziali dalla presente legge, per gli aspetti normativi dai Contratti Collettivi di Lavoro sottoscritti dalle parti.

Il lavoro a tempo parziale ai soli fini previdenziali, di cui al successivo art. 12 della presente legge, non può essere inferiore a 4 ore giornaliere o 18 ore settimanali o 78 ore mensili e comunque non inferiore al 50% dell'orario contrattuale.

Art. 2

Il lavoratore che intende occuparsi a tempo parziale è tenuto ad iscriversi in apposita lista, approvata dalla Commissione di Collocamento e tenuta presso gli Uffici del Lavoro.

L'assunzione dei lavoratori a tempo parziale deve avvenire tramite la lista di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme che disciplinano il Collocamento.

Alla lista, di cui al secondo comma del presente articolo, in sottoclasse differenziata, possono iscriversi i lavoratori a tempo pieno che chiedono di trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 3

Per i rapporti che si instaurano con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore assunto a tempo parziale è assoggettato alle stesse incompatibilità proprie dei lavoratori a tempo pieno occupati nel settore pubblico e settore pubblico allargato.

Il lavoratore occupato a tempo parziale nei settori privati è assoggettato alle norme ed ai vincoli previsti dalla Legge e dai Contratti Collettivi per i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Art. 4

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire:

- a) mediante trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale;
- b) mediante l'assunzione diretta per lavoro a tempo parziale.

Art. 5

Le Aziende, fatte salve le procedure contrattuali, devono trasmettere agli Uffici del Lavoro le richieste per l'avviamento al lavoro a tempo parziale, indicando l'orario di lavoro da svolgere, il periodo della giornata, della settimana o del mese in cui esso avverrà, e l'eventuale durata del rapporto a tempo parziale.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dalle leggi vigenti, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli accordi specifici.

Tutti gli accordi a tempo parziale devono essere inviati agli Uffici del Lavoro ed all'Istituto per la Sicurezza Sociale e contenere gli estremi del rapporto di lavoro indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 6

I diritti normativi e retributivi dei lavoratori occupati a tempo parziale sono correlati al rapporto di lavoro prestato.

Essi sono sanciti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro.

I Contributi previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nelle percentuali previste, sono dovuti in misura proporzionale alle retribuzioni corrisposte.

Art. 7

Per l'applicazione della Legge n. 10 del 29 marzo 1952 che prevede l'assunzione di un lavoratore invalido ogni 20 dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda.

Art. 8

Per i rapporti di lavoro costituiti fra il lavoratore ed aziende private è consentita, fermo restando la volontarietà delle parti, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di cui al comma precedente, potrà avvenire dopo 2 anni dall'assunzione.

Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'Ufficio del Lavoro dell'atto sottoscritto di avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro.

TITOLO II

Rapporti di lavoro a tempo parziale con la Pubblica Amministrazione

Art. 9

Ogni 90 giorni nel rispetto delle procedure previste per le modifiche da apportare alle dotazioni organiche, previa contrattazione, verranno concordati posti da trasformare a tempo parziale.

Alla Commissione Consultiva, istituita dalla Legge n. 41 del 22 dicembre 1972, è demandato, per il settore pubblico, il compito di attivare le modalità applicative per la copertura dei posti di lavoro.

TITOLO III

Norme previdenziali comuni ai lavoratori

Art. 10

Ad integrazione dell'art. 2 del Decreto n. 15 del 26 aprile 1976, il lavoratore a tempo parziale ha il diritto a percepire gli assegni familiari per intero.

Art. 11

Le disposizioni previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 si applicano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda l'accreditamento dei contributi si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 9 della Legge n. 15 del 1983 con l'obbligo da parte dell'ufficio di registrare sulle schede provvisorie e sulle schede definitive i periodi di lavoro a tempo parziale svolti dal lavoratore subordinato per il quale risulta stipulato formale accordo scritto a norma dell'art. 5 della presente legge.

Al momento del calcolo della pensione di cui all'art. 32 della Legge n. 15 del 1983, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale, a norma della presente legge, esclusivamente nel corso degli anni presi in considerazione per il calcolo, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.

Alla stessa retribuzione di un lavoratore a tempo pieno è rapportata la percentuale massima della pensione di cui alla lettera A dell'art. 32 citato.

In caso di impossibilità di reperire una retribuzione contrattuale di raffronto, verrà utilizzata una retribuzione convenzionale pari al salario medio territoriale stabilito dall'art. 54 della predetta legge.

Per i dipendenti dello Stato collocabili a riposo a norma degli articoli 14-15-16 della Legge 28 gennaio 1982 n. 12, che abbiano prestato lavoro a tempo parziale nel corso della loro vita lavorativa, fatto salvo l'accREDITAMENTO delle ore e giornate di lavoro effettivamente svolto, ai fini del calcolo della pensione verrà sempre considerata la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari livello ed anzianità di servizio.

Art. 12

Le prestazioni economiche di Indennità per Inabilità Temporanea Inattività Subordinati, Cassa Integrazione Guadagni ed Indennità Economica Speciale sono erogate ai lavoratori a tempo parziale con le modalità previste dalle leggi relative.

Le percentuali di copertura ed integrazione sono rapportate alla retribuzione ed alle ore di lavoro prestate a tempo parziale che il lavoratore avrebbe percepito qualora fosse stato in servizio e per la durata dell'accordo.

Qualora il ripristino del tempo pieno risultante da accordo stipulato precedentemente avvenga nel periodo indennizzato in corso, la percentuale di integrazione sarà rapportata al tempo pieno dalla data prevista dall'accordo stesso.

Se il ripristino del tempo pieno non sia previsto dal detto accordo, non è ammessa alcuna modificazione dell'orario per l'intera durata della corresponsione di indennità economiche temporanee erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 13

Fermo restando tutte le disposizioni vigenti in materia, uno dei genitori può richiedere di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i primi tre anni di vita del figlio, salvo i casi ritenuti pregiudizievoli per il buon andamento dell'attività produttiva e del servizio.

La richiesta di lavoro a tempo parziale deve essere formulata al datore di lavoro 60 giorni prima dell'attivazione del nuovo rapporto.

Art. 14

Al rapporto a tempo parziale, per gli aspetti non espressamente regolati dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di lavoro a tempo pieno in quanto compatibili.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva